



**L'INTERVENTO**

di PASQUALINO ALBI

## RISSA LOGORA CHE ELUDE IL PROBLEMA

**I**l Governo, con l'emendamento all'articolo 4 del Ddl del Ministro Poletti (Job Act), intende andare a fondo nell'individuazione e nell'analisi di tutte le forme contrattuali oggi esistenti per «valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale». Un lavoro che avrà come finalità «eventuali interventi di semplificazione delle tipologie contrattuali».

In questo disegno di riforma è inclusa anche una possibile rivisitazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, disposizione che prevede, per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, rimedio quest'ultimo che, dopo la riforma Fornero del 2012, ha una sfera di applicazione più ristretta rispetto al passato anche se in quadro di grandi incertezze.

Difficile esprimere una valutazione approfondita su una riforma in corso di approvazione, una riforma che ha obiettivi molto ambiziosi e, occorre dirlo, non più deferibili in ragione della drammaticità del quadro economico e sociale italiano.

Rispetto al proposito riformatore si deve purtroppo registrare un dibattito, vecchio e logoro, fra i sì e i no all'art. 18, con rappresentazioni semplificate, si direbbe da rissa mediatica, che hanno il grave difetto di eludere le questioni di fondo sotto i nostri occhi ormai da almeno due decenni. Qui se ne indicano alcune: a) la mancanza di un sistema di protezione sociale di tipo universale per la persona che lavora o che è alla ricerca di un'occupazione, un sistema che sia autenticamente senza aggettivi e dunque senza distinzioni fra lavoratori autonomi, subordinati, a progetto, con ulteriori partizioni interne, figlie di un modello di flessibilità che non ha affatto contribuito ad aumentare i livelli occupazionali in Italia; la "via italiana" alla flessibi-

lità non ha funzionato ed è molto lontana dai modelli dei paesi europei di prima generazione; b) il livello infimo di efficienza dei servizi per l'impiego e del sistema di formazione professionale; c) le gravi lacune del sistema di previdenza sociale che, ancora oggi, è concepito avendo come punto di riferimento il c.d. lavoratore standard (lavoratore subordinato, a tempo pieno e indeterminato) e riconosce solo una scarsa protezione sociale per i lavoratori che non rientrano nel modello tradizionale (si rifletta sulla stessa denominazione "gestione separata" Inps, che indica, anche nell'immagine che ci restituisce, l'idea di una linea di demarcazione dietro cui sono collocati i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto).

Se non si affrontano questioni come quelle appena indicate non ha alcun significato discutere del superamento dell'art. 18, una disposizione che è stata sottoposta negli ultimi decenni a un vero e proprio sovraccarico funzionale ed è stata chiamata a supplire le gravi carenze di un ordinamento che è riuscito a negare l'universalismo della protezione sociale scolpito nel suo Dna.

Vi è dunque l'esigenza di una profonda rivisitazione del modello tradizionale, un modello che è altrimenti destinato a sopravvivere a sé stesso, portando con sé i gravi limiti che abbiamo descritto, limiti che sono destinati ad accentuarsi, rendendo ancora più fragile l'effettività dei diritti nel rapporto di lavoro.

Docente Università di Pisa

**“** Non ha senso discutere dell'art. 18 da superare se non si affrontano prima questioni di fondo come welfare e efficienza dei servizi per l'impiego

